



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE
INFRAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI, FATTA A NICOSIA IL 19 MAGGIO 2017

Art. 5 (Allegato)

- Importazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta: a. rubato in un altro Stato; b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione; c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione; se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.

2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.

Versione in vigore dal 7 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 6
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-6-2022/allegato-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it